

IVA

Provvigioni estere: trattamento Iva ed esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le provvigioni corrisposte ad **agenti non residenti**, a seconda della tipologia di vendita procurata, richiedono un diverso trattamento ai fini Iva e di conseguenza ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

L'attività di intermediazione svolta da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia è inquadrabile, ai fini Iva, tra le **prestazioni di servizi generiche di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#)**. Pertanto, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato, escludendo le prestazioni di servizi in deroga, sono **adempiuti dai committenti nazionali**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), tramite:

- **integrazione** della fattura ricevuta dal fornitore, se il prestatore del servizio è comunitario oppure
- **emissione di un'autofattura**, se il prestatore del servizio è extracomunitario.

In entrambi i casi è richiesta la **doppia registrazione** dell'operazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

Per quanto riguarda la rilevanza ai fini Iva, si considerano **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito...** ([articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972](#)).

Esemplificando, partiamo dall'ipotesi di un **agente extracomunitario** (ad esempio svizzero) che ha procurato, al committente nazionale, alcune vendite in un paese extracomunitario (ad esempio, sempre in Svizzera).

Sulla base delle provvigioni maturate, il committente nazionale dovrà **emettere un'autofattura** come **operazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972](#)** e dovrà effettuare una **doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti**.

Si ricorda che, in diverse occasioni, è stato precisato che la **non imponibilità** rimane subordinata alla condizione che le prestazioni siano direttamente riferibili a beni che, **al momento dell'effettuazione dell'operazione, abbiano già ricevuto la relativa destinazione doganale** ([risoluzione 426768/E/1984](#), [risoluzione 420248/E/1980](#) e ancora [risoluzione 371951/E/1981](#)).

In altri termini, nel caso in cui le provvigioni riconosciute all'agente svizzero si riferiscano ad operazioni per cui **non è avvenuta ancora l'esportazione**, l'autofattura del committente nazionale va emessa **con Iva al 22%**.

Questa operazione dovrà essere dichiarata nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **mese di registrazione dell'autofattura**. I dati delle autofatture per acquisti di servizi extra comunitari devono essere riportati esclusivamente nella sezione delle fatture ricevute (DTR), nonostante la doppia registrazione anche nel registro Iva vendite, indicando l'Imposta e la **natura dell'operazione N6**. Se le provvigioni sono riconosciute su esportazioni già effettuate e, pertanto, non imponibili Iva, occorre indicare invece la **natura operazione N3**.

Riprendendo l'esempio precedente, nel caso in cui l'agente che ha procurato la vendita in Svizzera sia comunitario, ad esempio francese, il committente nazionale deve **integrare la fattura ricevuta** sempre **non imponibile** *ex articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/197* (se si riferisce ad esportazioni già effettuate), oppure con **Iva al 22%** (in caso diverso), ed effettuare la doppia registrazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

Anche questa operazione deve essere indicata nell'**esterometro**, esclusivamente nella parte relativa alle fatture ricevute (DTR), indicando:

- l'imponibile, l'Iva e la Natura operazione N6 nel caso di integrazione con Iva,
- l'imponibile e la Natura operazione N3 nel caso di integrazione non imponibile *ex articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/1972*.

Inoltre, nel campo **“TipoDocumento”** dovrà essere riportato il codice “TD11” riferito agli **acquisti intracomunitari di servizi**. L'indicazione di un “Tipo documento” diverso da TD11, abbinato ad una partita Iva del prestatore del servizio comunitaria, è motivo di **scarto del file**.

Un ultimo caso riguarda le provvigioni riconosciute ad un agente francese per **vendite effettuate nel territorio comunitario**. La fattura ricevuta dall'agente deve essere integrata con l'Iva e registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

L'operazione deve essere riepilogata nell'esterometro, solo lato fatture ricevute (DTR) indicando imponibile, Iva e **Natura operazione N6**.

Ricordiamo, infine, che l'adempimento relativo agli **elenchi Intrastat** rimane anche nell'anno 2019 con le regole vigenti al 31 dicembre 2018 e, pertanto, l'operazione andrà riepilogata solo nel caso di **provvigioni con integrazione con Iva**. Diversamente, le **integrazioni non imponibili Iva** non dovranno essere indicate. Sul punto la [circolare 43/E/2010](#) ha precisato che:

*“L'articolo 50, comma 6, ultimo periodo, del DL 331/1993 ...stabilisce... che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute **non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta** nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.... Per accettare se una determinata*

*prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare **se per essa è dovuta l'Iva** nel Paese di stabilimento del committente. Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il **regime di non imponibilità** o il **regime di esenzione**: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti".*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO
[Scopri le sedi in programmazione >](#)